

Caratteristiche della società semplice

Scopo:	<ul style="list-style-type: none">▪ Se esiste un legame di diritto societario che non può essere ascritto a nessun altro modello societario, allora di norma si utilizza il diritto della società semplice – secondo il diritto societario la società semplice vale come fattispecie acquisita (se non concerne nient'altro)
Nascita:	<ul style="list-style-type: none">▪ Con l'avvio dell'attività
Personalità giuridica:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna personalità giuridica propria
Prescrizioni formali:	<ul style="list-style-type: none">▪ Nessuna prescrizione formale speciale
Organi:	<ul style="list-style-type: none">▪ Partecipanti / soci
Denominazione aziendale:	<ul style="list-style-type: none">▪ Non è possibile alcuna denominazione aziendale propria – tutti gli affari vengono gestiti in nome della società o di tutti i soci
Costituzione:	
– Numero di fondatori	<ul style="list-style-type: none">▪ 2 o più persone fisiche
Garanzia:	<ul style="list-style-type: none">▪ Garanzia dei partecipanti in solido ed illimitatamente per la società (ognuno è garante di tutto!)
Imposte:	<ul style="list-style-type: none">▪ L'utile della società semplice è tassato nella persona dei soci